


▶ **DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13.4.17**

in vigore dal 31.5.17

VALUTAZIONE ALUNNI

**con focus su valutazione alunni
disabili**



- ▶ 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la **personalizzazione dei percorsi** e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (*riforma professionali, ndr*), n. 88 (*tecnici*) e n. 89 (*licei*); è **effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale**, in conformità con i **criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

ART. 1 - PRINCIPI

- ▶ 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**. Lo **Statuto** delle studentesse e degli studenti, il **Patto educativo di corresponsabilità** e i **regolamenti** approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
- ▶ Promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni

ART. 1 - PRINCIPI

- ▶ Imparare ad imparare
- ▶ Progettare
- ▶ Comunicare
- ▶ Collaborare e partecipare
- ▶ Agire in modo autonomo e responsabile
- ▶ Risolvere problemi
- ▶ Individuare collegamenti e relazioni
- ▶ Acquisire e interpretare l'informazione.

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE PER LA
CITTADINANZA

- ▶ 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

ART. 2 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- ▶ 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- ▶ 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- ▶ 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

ART. 3 – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

- ▶ 1. Richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- ▶ 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- ▶ 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione

ART. 5 – VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SC. SECONDARIA PRIMO GRADO

- ▶ 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 . *(Statuto studenti: si riferisce a sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi ,adottate dal consiglio di istituto - NDR).*
- ▶ 2. Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- ▶ 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino **carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
- ▶ 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il **voto dell'insegnante di religione cattolica**, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- ▶ 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

ART. 6 – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SC. SECONDARIA PRIMO GRADO

- ▶ a) riferimento al **profilo dello studente** nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- ▶ b) ancoraggio alle **competenze chiave individuate dall'Unione europea**, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- ▶ c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi **livelli di acquisizione delle competenze**;
- ▶ d) valorizzazione delle eventuali **competenze significative**, sviluppate anche in situazioni di **apprendimento non formale e informale**;
- ▶ **e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità**;
- ▶ f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

ART. 9 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - PRINCIPI

- 1) comunicazione nella madrelingua;
- 2) comunicazione nelle lingue straniere;
- 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) competenza digitale;
- 5) imparare a imparare;
- 6) competenze sociali e civiche;
- 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- 8) consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZE CHIAVE INDIVIDUATE DALL'UNIONE EUROPEA (2006)

1. • competenza alfabetica funzionale;
2. • competenza multilinguistica;
3. • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4. • competenza digitale;
5. • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
6. • competenza in materia di cittadinanza;
7. • competenza imprenditoriale;
8. • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

COMPETENZE CHIAVE INDIVIDUATE
DALL'UNIONE EUROPEA (2018)

- ▶ ***l'apprendimento formale*** si svolge negli istituti di istruzione e di formazione e porta all'acquisizione di diplomi e di qualifiche riconosciute;
- ▶ ***l'apprendimento non formale*** si svolge al di fuori delle principali strutture d'istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. L'apprendimento non formale è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati o partiti politici). Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali corsi di istruzione artistica, musicale e sportiva o corsi privati per la preparazione ad esami);
- ▶ ***l'apprendimento informale*** corollario naturale alla vita quotidiana. Contrariamente all'apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue conoscenze e competenze.

CONTESTI FORMALE, INFORMALE,
NON FORMALE DI APPRENDIMENTO

- ▶ La competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale. Spetta agli insegnanti monitorare continuamente il grado di maturazione delle competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo.

LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
NOTA MIUR 02.03.2017



Istituzione scolastica

**SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunn
nat ... a..... il
ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez., con orario settimanale di ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello	Indicatori esplicativi
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

	Competenze chiave europee¹	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione²	Livello
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

- ▶ 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il **primo ciclo di istruzione** è riferita al **comportamento**, alle **discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*PDF >PF e PEI ; ndr*) ; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
- ▶ 2. **Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (sviluppo delle potenzialità; ndr)**
- ▶ 3. **L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.**

ART. 11- VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E D.S.A.

- ▶ 4. Le alunne e gli alunni con disabilità **partecipano alle prove standardizzate** di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere **adeguate misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti** della prova ovvero l'**esonero** della prova.

SEGUE ART. 11 – PROVE STANDARDIZZATE

- ▶ 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con **l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico** per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- ▶ 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,** utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

SEGUE ART. 11 – ESAME DI STATO (SC. MEDIA)

- ▶ 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che **non si presentano** agli esami viene rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è comunque **titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, **ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi** da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

SEGUE ART. 11

- ▶ 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **la valutazione degli apprendimenti**, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono **coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
- ▶ 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante **l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi** di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

SEGUE ART. 11 – D.S.A.

- ▶ 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Per tali alunne e alunni può essere consentita la **utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti **funzionali allo svolgimento dell'esame**, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- ▶ 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** della prova scritta di lingua straniera.

ART. 11 - DSA - ESAME DI STATO

- ▶ 13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**
- ▶ 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati** dalla prova scritta di lingua straniera o **esonerati** dall'insegnamento della lingua straniera **non sostengono la prova nazionale di lingua inglese**
- ▶ 15. Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 11 – DSA – ESAME DI STATO

▶ **Articolo 14**

▶ ***(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)***

- ▶ 1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
- ▶ 2. Le alunne e gli alunni con **disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
- ▶ 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
- ▶ 4. L'esito formale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
- ▶ 5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

**D.M. 741 DEL 3.10.2017 – ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE**

- ▶ 6. Per le alunne e gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
- ▶ 7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- ▶ 8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
- ▶ 9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
- ▶ 10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
- ▶ 11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.
- ▶ 12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ESAME STATO I CICLO

SEGUE ART. 14 D.M. 741 DEL 3.10.2017

- ▶ 1. Gli **studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13 (cioè in base ai criteri «normali»; ndr) **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente** all'interno del piano educativo individualizzato.
- ▶ 2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati **sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo** del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

ART. 20 D. LGS. 62 – ESAME STATO SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA
IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2018

- ▶ 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, **la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.**
- ▶ 4. La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
- ▶ 5. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che **non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

SEGUE ART. 20

- ▶ 6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle **prove differenziate** è **indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo** dell'istituto.
- ▶ 7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il **curriculum dello studente** (articolo 21, comma 2).
- ▶ 8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle **prove standardizzate**. Il consiglio di classe può prevedere adeguate **misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti** della prova.

SEGUE ART. 20

- ▶ 9. Le studentesse e gli studenti con DSA, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato secondo quanto disposto dal precedente articolo 13 (*cioè con i criteri ordinari; ndr*), sulla base del piano didattico personalizzato.
- ▶ 10. **La commissione d'esame**, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le **modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati**.
- ▶ 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, **senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte**. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

SEGUE ART. 20 - DSA

- ▶ 12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
- ▶ 13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe**, sono **esonerati** dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un **percorso didattico differenziato**. In sede di esame di Stato sostengono **prove differenziate, non equipollenti** a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, con rilascio dell'**attestato di credito formativo**. Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

SEGUE ART. 20 DSA

- ▶ Nel CURRICULUM sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite

ART. 21

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM
DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

- ▶ 1. Per gli studenti che frequentano **corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti**, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
- ▶ 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, **i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe**. Analogamente si procede quando lo studente, ricoverati nel periodo di **svolgimento degli esami conclusivi**, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza annuale del MIUR
- ▶ 3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare**.

ART. 22 – VALUTAZIONE STUDENTI IN OSPEDALE

- ▶ In caso di **istruzione parentale**, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

ART. 23: ISTRUZIONE PARENTALE

«Istruzione parentale»

I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la **capacità tecnica od economica** e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

ART. 111 T.U. ISTRUZIONE – D.LGS. 297/94

▶ *Esami dei candidati con disabilità*

- ▶ 1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.
- ▶ 2. Tali **prove equipollenti**, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di **mezzi tecnici o modalità diverse**, ovvero nello **sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**, ma comunque **atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento** previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

O.M. 257 DEL 4.5.17 – ESAME STATO SC. SECONDARIA II GRADO (ART. 22) – N.B.: NORMATIVA SECONDARIA PRECEDENTE AL D. LGS. 62

- ▶ Articolo 20
- ▶ Esame dei candidati con disabilità
- ▶ 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**
- ▶ 2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**
- ▶ Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate

O.M. 11 MARZO 2019, N. 205

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.**

4. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlin

5. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via email (segr.servizioisp@istruzione.it).

6. La commissione può assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dall'art.16, co. 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, **non possono di norma comportare un maggior numero di giorni** rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, **predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato**, da cui prende avvio il colloquio

8. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito. Alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

9. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

10. **Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo individualizzato.**

Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

DPR 323/98 – Regolamento Esame Stato

Articolo 13 - Certificazioni

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1. 3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art.21 O.M. 11 marzo 2019, n. 205

- Esame dei candidati con DSA e BES

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della L. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate** e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il **piano didattico personalizzato**; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, **la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.**

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli **strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

3. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, co. 13, del d. 19s. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con **esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

4. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un **percorso didattico ordinario**, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di **seconda prova scritta**, **sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della **prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta**, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

5. Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.

6. Per altre situazioni di studenti con **bisogni educativi speciali** (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive**, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale **piano didattico personalizzato**. In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame**, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, **solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Le prove equipollenti:

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con **"mezzi diversi"**: ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.

In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria.

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in **"modalità diverse"**: ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento.

- la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha "**contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti**" da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere **comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato**. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno.

Le prove equipollenti: IN SINTESI

Legge 104/92 (art.16):

“Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni diversamente abili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.”

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 :

" lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il titolo di studio pertanto non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

DPR 323 del. 23 luglio 98:

“le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame”.

Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali (O.M. n° 90/01 art.15 c. 3).